

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL REGOLAMENTO

di applicazione dell'articolo 45, del D.lgs. 31.03.2023, n.36, per la ripartizione degli incentivi alle funzioni tecniche.

Il Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n.36 (di seguito anche Codice dei Contratti), adottato in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici, ha sostituito ed abrogato le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 50/2016.

L'articolo 45 del suindicato D.lgs. 36/2023, introduce e disciplina gli incentivi per funzioni tecniche, sostituendo quella precedente di cui all'abrogato D.lgs. 50/2016.

Con Decreto Legislativo 31 dicembre 2024, n.209, sono state apportate disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36. In particolare, l'articolo 15 del richiamato D.lgs. 209/2024 prevede la rettifica dell'art. 45 del D.lgs. 36/2023 con la sostituzione, tra l'altro, del comma 4, che elimina l'esclusione del personale con qualifica dirigenziale dai beneficiari degli incentivi per le funzioni tecniche.

Il Regolamento Regionale n.7/2010 di attuazione della Legge regionale 27.02.2007, n.3, approvato con Decreto del Presidente Della Giunta Regionale della Campania n.58 del 24.03.2010, al Capo VI, con articoli da 27 a 41, disciplina i criteri per la ripartizione degli incentivi di cui all'abrogato articolo 113 del D.lgs. 50/2016.

La nuova disciplina prevista dall'articolo 45 del D.lgs. 31 marzo 2023, n.36, così come modificata dal D.lgs. 209/2024, in sintesi:

- è divenuta efficace dal 01 luglio 2023;
- reintroduce l'incentivo per la progettazione, il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e la pianificazione ed estende l'incentivo a tutti i contratti oggetto di affidamento nelle diverse fattispecie previste, tra cui i lavori di somma urgenza;
- reintroduce la corresponsione dell'incentivo anche al personale con qualifica dirigenziale;
- conferma l'applicazione dell'incentivo agli appalti di forniture e servizi.

Il Regolamento trova applicazione per le attività incentivate svolte successivamente alla data del 01.07.2023, di efficacia del medesimo D.lgs. 36/2023, n.36 con la contestuale abrogazione dell'intero Capo VI del Regolamento 7/2010 (dall'articolo 27 all'articolo 41, con relative tabelle 1 e 2), di attuazione della legge regionale n.3 del 27/02/2007 "Disciplina dei lavori pubblici, dei servizi e delle forniture in Campania", recante i precedenti "Criteri per la ripartizione degli incentivi per la progettazione", che continuano ad applicarsi unicamente per i procedimenti avviati in base al precedente Codice di cui al Decreto Legislativo 50/2016.

La proposta di Regolamento è composta da 17 articoli.

All'articolo 1 (Oggetto e finalità) contiene le disposizioni in merito all'utilizzo delle risorse previste dall'articolo 45 del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, le modalità ed i criteri di ripartizione delle medesime risorse economiche, indicando come finalità principale quella di stimolare l'incremento delle professionalità interne all'amministrazione e, per conseguenza, il mancato ricorso a professionisti esterni.

All'articolo 2 (Soggetti interessati), individua il personale al quale si applica il Regolamento specificando le diverse tipologie interne e/o di altre Stazioni Appaltanti, incluso quello con qualifica dirigenziale.

All'articolo 3 (Funzioni e attività oggetto degli incentivi), vengono indicate le funzioni e le attività tecniche oggetto degli incentivi, come individuate nell'allegato I.10 del Codice. In particolare, al comma 2) si stabilisce che:

- a) per le attività riferibili a contratti di lavori, servizi e forniture nei casi previsti dal codice che siano o meno stati affidati senza previo espletamento di una procedura di gara, a condizione che sia nominato il Direttore dei lavori/ Direttore di esecuzione del contratto e nei limiti in cui le risorse finanziarie dell'intervento lo consentono;
- b) in caso di ordini diretti a seguito di adesione ad uno strumento di acquisto, Accordi Quadro, Convenzioni, predisposto da una Centrale di Committenza o Soggetto Aggregatore - così come definito dall'articolo 9 del Decreto legge n. 66 del 2014, convertito, con modificazioni, con legge 23 giugno 2014, n.89. In questa ipotesi l'incentivo non può essere riconosciuto per la fase di progettazione e di affidamento di cui alle allegate tabelle 1 e 2. dell'art. 11;
- c) per le attività di RUP, progettazione, Direzione lavori, collaudo relativamente all'esecuzione di interventi di somma urgenza di cui all'art. 140 del Codice.

All'articolo 4 (Individuazione dei soggetti coinvolti e criteri per la scelta), sono definiti i criteri e le modalità con le quali le diverse figure responsabili vanno individuate, precisando che i dipendenti sono proposti dal RUP ai fini della successiva individuazione da parte del dirigente competente alla realizzazione del lavoro o all'acquisizione di servizi o forniture, garantendo un'opportuna rotazione del personale compatibilmente con il possesso dei requisiti specifici occorrenti.

All'articolo 5 (Incarichi svolti da dipendenti di Stazioni Appaltanti a favore di altre Stazioni Appaltanti) regola termini e modalità del riconoscimento degli incentivi qualora svolto da personale di altre stazioni appaltanti nel caso di carenza delle professionalità richieste tra il personale in servizio.

All'articolo **Art. 6 (Procedure bandite dalla Centrale di Committenza)**, sono precisati i contenuti dell'Elaborato tecnico con riferimento alle diverse tipologie di procedure previste per la esecuzione di interventi edilizi, le relative varianti ed i soggetti competenti.

All'articolo **Art. 7 (Attività di committenza delegata/ausiliaria)** sono definite le modalità e i criteri per la ripartizione degli incentivi in tutti i casi in cui la stazione appaltante/centrale di committenza qualificata svolga per conto di altre stazioni appaltanti o enti concedenti attività di committenza ausiliaria, per la realizzazione dell'intera iniziativa o di fasi di essa, compresa la gestione del finanziamento, precisando che trova applicazione la disciplina sugli incentivi del soggetto delegante. Rimane sempre salva la possibilità di un diverso accordo tra le parti.

All'articolo 8 (Compatibilità e limiti di impiego) delimita i limiti entro il quale va contenuto l'incentivo maturato dal dipendente nel corso dell'anno di competenza che ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 45, comma 4, del Codice non può superare il trattamento economico complessivo annuo lordo percepito dal dipendente (tale valore si incrementa del 15% in caso di appalti gestiti con metodi e strumenti digitali), precisando che l'eventuale quota spettante oltre il limite non viene erogata e viene accantonata per alimentare la quota del 20 per cento dell'incentivo totale di cui all'articolo 10, comma 3, lett. b).

All'articolo 9 (Formazione professionale e strumentazione) sono indicati gli strumenti operativi e qualificanti in termini di formazione e dotazioni strumentali che il regolamento prevede a supporto del personale interessato dalle attività incentivate.

All'articolo 10 (Oneri relativi alle funzioni tecniche) sono definite le modalità per la copertura e l'individuazione delle somme degli incentivi tecnici.

All'articolo 11 (Criteri di ripartizione dell'incentivo) sono definiti i criteri per la ripartizione degli incentivi. In particolare, al comma 2 si richiamano le Tabelle 1 e 2 allegate al regolamento riferite rispettivamente ai Lavori ed ai Servizi e Forniture.

All'articolo 12 (Erogazione delle somme) sono individuate le modalità per la erogazione degli incentivi tecnici.

All'articolo 13 (Coefficienti di riduzione) sono descritte le riduzioni previste nell'erogazione dell'incentivo per le prestazioni che non sono svolte dal personale interno all'amministrazione e la destinazione delle relative somme provenienti dalle somme non utilizzate che incrementano la quota del 20% delle risorse di cui all'articolo 10, comma 3, lett. b) destinate prevalentemente all'acquisto di strumentazione e alla formazione e qualificazione del personale.

All'articolo 14 (Quantificazione e liquidazione dell'incentivo) sono individuati i criteri e le modalità per la liquidazione degli incentivi tecnici.

All'articolo 15 (Applicazione) vengono individuati i termini e le procedure (lavori, servizi e forniture) alle quali andrà applicato il Regolamento precisando che

- a) si applica a quelle per i quali il bando, l'avviso o lettera di invito è stato pubblicato o trasmessa successivamente alla entrata in vigore della stessa come indicato all'articolo 17;
- b) rientrano comunque nell'ambito di applicazione della medesima disciplina regolamentare, anche nelle more della sua approvazione, gli interventi relativi a lavori, servizi e forniture per i quali il bando, l'avviso o lettera di invito è stato pubblicato o trasmessa a far data dal 1° luglio 2023, a condizione che nei relativi quadri economici sia stato previsto l'accantonamento delle risorse necessarie.

All'articolo 16 (Norme Transitorie) sono riportate le disposizioni transitorie con le quali si dispone che per i procedimenti relativi a lavori, servizi e forniture per i quali il bando, l'avviso o lettera di invito è stato pubblicato o trasmessa entro il 30 giugno 2023, gli incentivi sono ripartiti secondo le disposizioni del Capo VI, del Regolamento regionale 24 marzo 2010, n.7.

Vengono inoltre definite le norme transitorie in ordine alla determinazione ed all'applicazione dei limiti dell'incentivo riconoscibile in caso di concorrenza contestuale delle due normative applicabili nello stesso anno di competenza.

All'articolo 17 (Entrata in vigore e abrogazioni) si dispone che il Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

Dalla data di entrata in vigore della presente disciplina, è abrogato il Capo VI, del Regolamento n.7/2010.